

SENTENZA TAR

Pubblicato il 21/09/2021 00519/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2021, proposto da
Acqualatina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Salvatore Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro

Comune di Ponza, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria

di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ponza riguardo all'istanza Prot.
2021O-985 del 26.01.2021 presentata via pec in pari data dal Gestore Idrico
"Acqualatina S.p.a.", volta al rilascio di concessione demaniale, con richiesta di
autorizzazione all'anticipata occupazione - reiterata con successiva "Diffida ad
adempiere" prot. 2021O3181 del 16.03.2021 inviata via pec in pari data - relativa alle
aree demaniali marittime e specchio acqueo meglio specificati negli allegati
esplicativi di progetto acclusi all'istanza;

nonché, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in ordine alla medesima
istanza concessoria mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ordinando ex
art. 117 comma 2 c.p.a. al Comune resistente di concludere il procedimento entro
l'ivi prescritto termine di trenta giorni, o di quello che sarà ritenuto congruo da Cod.
Ecc.mo T.A.R., con contestuale nomina di un Commissario ad acta che, in caso di
infruttuoso decorso di tale termine, adotti il provvedimento richiesto in luogo
dell'Amministrazione inadempiente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Roberto
Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con atto notificato a mezzo pec l'8 giugno 2021 e depositato il successivo giorno 11, la società ACQUALATINA S.p.A. ha proposto ricorso, ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a., per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Ponza di provvedere sulla istanza del 26.01.2021 volta al rilascio di concessione demaniale, con autorizzazione all'anticipata occupazione, relativa alle zone demaniali marittime terrestri e specchi acquei (specificati negli allegati all'istanza) interessati dalle prime fasi dei lavori dell'impianto di dissalazione autorizzato con Determinazione Dirigenziale Reg. Generale n. 63 del 23.01.2019.

2) Espone la ricorrente:

- che con Determinazione Reg. Generale n. 63 del 23.01.2019 l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “Lazio Meridionale-Latina” Servizio Idrico Integrato (Segreteria Tecnico - Operativa) concludeva positivamente la Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 c. 2 legge 241/1990 per la “Realizzazione impianto di dissalazione per l'Isola di Ponza – Modulo Skid temporaneo in località Cala dell'Acqua nel Comune di Ponza”, e approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'impianto in argomento;

- che in data 17.03.2020 veniva comunicata l'aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto in argomento al R.T.I. costituito da COGEI S.r.l. (mandataria) e PATO S.r.l. (mandante);

- che il 20.07.2020, la ricorrente emetteva il decreto di esproprio per l'Asservimento dei beni immobili di proprietà privata, interessati dalla realizzazione delle opere per il dissalatore;

- che con nota prot. 10279 del 15.10.2020 il Comune di Ponza richiamati pretesi motivi di censura riguardanti la citata determinazione n. 63/2019 – in merito alla cui legittimità, invece, Codesto Ecc.mo T.A.R. si è già espresso favorevolmente con sentenza n. 423/2020 – diffidava Acqualatina a sospendere ogni attività finalizzata alla realizzazione del dissalatore in località Cala dell'Acqua;

- che con nota prot. 20200-12339 del 16.11.2020 Acqualatina S.p.A. inviava a tutti gli Enti interessati la “Comunicazione di Inizio Lavori”, fissata per il 23.11.2020, allegandovi relativo cronoprogramma;

- che con successiva missiva prot. 20200-13500 del 16.12.2020 la ricorrente richiamava gli obblighi comunali di fonte convenzionale di concedere al Gestore del

Servizio Idrico Integrato il suolo pubblico per la realizzazione delle opere afferenti il servizio, riservandosi in caso perdurante inadempimento di adire le vie legali;

3) Alla camera di consiglio del 15 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4) Il ricorso è fondato.

5) La vicenda è nota al Collegio in quanto già oggetto di contenzioso deciso con la sopra richiamata sentenza n. 423 del 2020, con cui la Sezione – nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Ponza avverso la determinazione Reg. Gen. n. 63 del 23.1.2019, con cui l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale aveva concluso positivamente la conferenza di Servizi Decisoria per la realizzazione di un impianto di dissalazione per l'Isola di Ponza, Modulo Skid Temporaneo in Località Cala dell'Acqua” – ha rilevato che “l'iter di approvazione del progetto definitivo dell'Impianto di dissalazione per l'Isola di Ponza modulo dissalatore temporaneo sito in loc. Cala dell'Acqua, nel Comune di Ponza è stato adottato in conformità dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/06, introdotto dall'art. 7, comma 1, della L. 164/2014 che così recita: "1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

Gli enti di governo possono delegare la potestà espropriativa, in tutto o in parte, al gestore del servizio idrico del territorio interessato.

Peraltro nell'ambito della conferenza la Regione ha espresso il parere che le opere interrato o sommerse non comportano variante né cambio d'uso delle zone interessate”.

6) Tanto premesso, appare evidente la fondatezza del ricorso, essendo indubbio l'obbligo del Comune di Ponza di concludere il procedimento sulla istanza della ricorrente per violazione del principio generale codificato dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, per il quale ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la P. A. ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto, nonché dell'evidenziato Regolamento Gestione Demanio Marittimo approvato con delibera

del Consiglio Comunale di Ponza n. 61 del 29.12.2015, il cui all'art. 5, comma 6, prevede che "Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, salvo quanto disposto dalla legge 241/1990 e s.m.i. (i 120 giorni comprendono anche l'ottenimento dei pareri – ad es. paesaggistica/uff. dogane ecc.)".

7) Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato al Comune di Ponza ex art. 117 del c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 60 (giorni) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

8) In caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, il Tribunale, vista l'istanza sul punto della ricorrente, nomina sin d'ora Commissario ad acta il dirigente della Direzione competente della Regione Lazio o funzionario da lui delegato, che provvederà a concludere il procedimento in luogo del Comune resistente con addebito di spese a carico di quest'ultimo.

9) Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 399/21, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Ponza di provvedere entro il termine di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Ponza alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento), oltre Spese generali, Iva e Cpa.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberto Maria Bucchi Antonio Vinciguerra

By

IL SEGRETARIO

